

OGGETTO: "PROCEDURA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO TRAMITE ACCORDO QUADRO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO IN DISCARICA AUTORIZZATA DEI RIFIUTI PRESENTI NELLE MINIERE DI MASUA, MONTEVECCHIO, SANTU MIALI, CAMPO PISANO – CIG 7466062544".

FAQ DAL 09/05/2018 AL 21/05/2018

Domanda 4: Si chiede se si applica l'articolo 97 comma 8 "Per lavori, servizi e forniture, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'articolo 35, la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2. In tal caso non si applicano i commi 4, 5 e 6. Comunque la facoltà di esclusione automatica non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci".

Risposta 4: L'articolo 97, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. dispone che ".....la stazione appaltante può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2....". Si segnala che all'articolo 7 del disciplinare di gara (Anomalia delle Offerte - pag. 12 e ss.) viene previsto che:

"Ai sensi dell'articolo 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 si procederà alla valutazione della congruità delle offerte.

Gli operatori economici forniscono, su richiesta della stazione appaltante, spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse, sulla base di un giudizio tecnico sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell'offerta.

Tale giudizio tecnico verrà effettuato, secondo le modalità di cui all'art. 97 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50."

Pertanto, come si può desumere, la scelta adottata da codesta Stazione Appaltante non è quella prevista dal comma 8 dell'articolo 97, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Domanda 5: Vorremmo avere chiarimenti riguardo la compilazione dell'allegato offerta economica. Bisogna inserire un ribasso percentuale sulla base d'asta, i prezzi unitari per ogni CER e lo sconto per ogni CER. Ma Quindi per i prezzi unitari cosa bisogna indicare? Il prezzo ancora da scontare o quello già scontato? Non riusciamo a capire il senso dell'indicazione dello sconto per ogni CER.

Risposta 5: Il prezzo unitario da indicare per ogni CER è quello già scontato, tale prezzo, anche per CER uguali ma locati in aree diverse può cambiare perché le aree minerarie in cui si trovano i rifiuti da smaltire sono distanti fra loro, pertanto si ha necessità di capire in che modo è stato ottenuto il ribasso sulla base d'asta, specialmente nell'ipotesi di offerte anomale.
L'indicazione dello sconto per ogni CER è un refuso che verrà corretto quanto prima mediante pubblicazione di apposito avviso di rettifica.

Domanda 6: Con riferimento alle attività di trasporti e di caratterizzazione dei rifiuti si chiede di confermare che queste possano essere ricondotte all'istituto del subaffidamento, in quanto trattasi, come previsto dalla legge 192/1998, di attività collocabili in rapporti commerciali preesistenti e riguardanti attività destinate ad essere incorporate nell'ambito dell'espletamento del servizio complesso oggetto di gara e per le quali la dipendenza economica del subfornitore si palesa, oltre che sul piano del rapporto commerciale, anche su quello delle direttive tecniche di esecuzione.

Risposta 6: L'Art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 2016, al comma 2 prevede che "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. **Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento**

dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. **L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.** E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7."

Come si evince dal dettato del suddetto articolo le attività di trasporto, trattandosi di noli a caldo, rientrano senz'altro nell'ambito del subappalto sempre che ricorrano anche le condizioni inerenti all'importo e all'incidenza della manodopera.

Per quanto riguarda invece le attività di caratterizzazione bisogna sempre fare riferimento ai suddetti criteri, importo e incidenza della manodopera, per vedere se tali attività rientrano o meno nell'ambito del subappalto.

Si precisa inoltre che lo stesso articolo prevede comunque l'obbligo di comunicazione per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, con indicazione del nome del sub-contraente, dell'importo, dell'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.